

Il Tribunale di Bergamo si pronuncia in materia di usura e anatocismo in un contratto di mutuo

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale, Giurisprudenza commentata

Favorevole al ceto bancario: il Tribunale di BERGAMO (sent.n. 3575 del 6.12.2016) si pronuncia sull'**usurarietà** e sull'**anatocismo di un contratto di mutuo**.

La Banca, difesa congiuntamente dall' **Avv. FRANCESCA CLEMENTE dello STUDIO LEGALE CLEMENTE di Milano** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

In data **06.12.2016**, il **Tribunale di Bergamo** ha pubblicato la sentenza **n. 3575/16**, con cui ha precisato, due importanti profili in materia di **usura e anatocismo in un contratto di mutuo**.

Più precisamente la sentenza ha fatto chiarezza sui seguenti aspetti: a) formule di calcolo applicabili per l'usurarietà di un mutuo; b) chiarimento del contenuto della sent.n. 350/2013 della Corte di Cassazione; c) validità della clausola che prevede il conteggio della mora sulla rata che comprende anche gli interessi corrispettivi; d) anatocismo nel contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese

Presenta “duplice fallacia logica e giuridica” la tesi di un mutuatario che eccepisca l’**usurarietà** dei tassi pattuiti in un contratto di mutuo “sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed il tasso previsto per gli interessi moratori”.

In totale adesione con l’alveo normativo in materia di usura **è corretto intendere** “il tasso moratorio come una eventuale liquidazione forfetaria del danno per il caso di inadempimento”; **è giusto ritenere valida** la ragione per cui “le stesse Istruzioni della Banca d’Italia non tengono conto del tasso moratorio”; **è inequivocabile** che la sentenza n.350/203 della Corte di Cassazione “non ha mai inteso legittimare la sommatoria dei tassi corrispettivi e dei tassi moratori”.

Altro punto di rilievo della sentenza è la statuizione che l’ammortamento alla francese non genera in via automatica **alcun effetto anatocistico** rispetto al sistema all’italiana e che la differenza tra i due “piani” risiede nel differimento parziale degli esborsi

<https://www.diritto.it/il-tribunale-di-bergamo-si-pronuncia-in-materia-di-usura-e-anatocismo-in-un-contratto-di-mutuo/>